

COMMENTO

al Disegno di Legge n.1777, “Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale”, iniziativa della senatrice Alberti Casellati, comunicato alla Presidenza il 16 ottobre 2002.

Il disegno di legge della senatrice Alberti Casellati, rispecchia un'esigenza effettivamente avvertita. L'abrogazione dell'art. 603 c.p. che prevedeva il reato di plagio e puniva il sottoporre una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, fu certamente un errore. Il dibattito fu innescato dal processo ad un professore che aveva, per così dire, secondo l'accusa, irretito due giovani. Tale norma dalla maggior parte degli intellettuali dell'epoca fu considerata delineare un evento impossibile per un verso e troppo estensibile per un altro.

Si disse che, secondo questo articolo del Codice Penale, poteva essere punito il fidanzato di cui la fidanzata fosse troppo innamorata o l'insegnante della cui competenza gli allievi si sentissero per così dire, “rapiti”.

Senonché la norma prevedeva una soggezione totale, vale a dire che il fidanzato o il maestro abbiano operato in modo da poter chiedere alla fidanzata o agli allievi di buttarsi dalla finestra, sicuri che questi lo avrebbero fatto.

Che questa attività che riduca l'altro in tale condizione sia difficile da attuare è un conto, ma non per questo è impossibile.

Scrivo in: “Psicologia e responsabilità penale”, 1973, Ed. Giuffrè, Milano, pag. 127, alla fine di alcune osservazioni critiche circa l'abolizione di tale articolo: “Le precedenti osservazioni fanno pensare che anziché sopprimere questa norma sul reato di plagio sia probabile che dovranno crearsene delle nuove”.

È andata a finire che componenti di sette che circuiscono i giovani la fanno facilmente franca perché le fattispecie giuridiche di truffa e circonvenzione di incapace invocate in questi casi sono difficilmente applicabili, infatti lo scopo raramente è patrimoniale e l'infermità o la deficienza psichica non sono un prerequisito rispetto all'attività svolta dai manipolatori, ma semmai il risultato.

L'imputazione di riduzione ad una condizione analoga alla schiavitù prevista dall'art. 600 c.p. è difficilmente applicabile in questi casi perché raramente il fatto si

manifesta con la segregazione della persona o con la sua reificazione per esempio cedendola ad altre sette, come capita ad alcune disgraziate prostitute i cui protettori sono stati condannati proprio con rif. a questa norma. Il vuoto legislativo riguarda casi in cui sull'altro viene esercitato un controllo psichico che produce una apparente determinazione al fatto di autolimitare la propria libertà

Tutto ciò premesso, la formulazione del Disegno di Legge è auspicabile, ma non convincente: il termine “manipolazione mentale” andrebbe sostituito con “manipolazione psichica”. Non si capisce inoltre in cosa consisterebbero le “pratiche psicagogiche”; anche il termine “condizionamento della personalità” non corrisponde alle attuali conoscenze scientifiche.

Oggi i termini usati per descrivere delle competenze che potrebbero essere limitate dall'influenza interpersonale sono la capacità di autodeterminazione, di autocontrollo o di pianificazione della propria condotta.

Invito la senatrice Alberti Casellati, alla quale ho inviato copia di questo commento ad organizzare la discussione su questo importante argomento in una circostanza pubblica in cui questi temi possano essere trattati ampiamente per non lasciar cadere questa occasione per delle critiche facili a cui l'attuale formulazione si presta.

Prof. Guglielmo Gulotta